CODICE ETICO

Premessa

Il presente codice etico stabilisce le regole di comportamento dei Soci dell'Associazione *Repertorio Nazionale Professioni* nei confronti di tutte le parti interessate con cui entrano in contatto nello svolgimento della propria attività, sia professionale che associativa. L'Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall'esercizio delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità e a quanto previsto dalla Legge 14.01.2013, n.4, entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013. Si riporta un estratto: L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Articoli del Codice Etico

Articolo 1. Le attività dei Soci e/o Enti Riconosciuti Affiliati devono essere esercitate nel rispetto delle leggi dello Stato italiano, dei principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario, dell'etica, e, nel caso in cui le attività stesse si svolgessero all'estero, anche nel rispetto di specifiche normative vigenti nel paese di destinazione.

Articolo 2. Ogni Socio e l'Ente Affiliato è impegnato/a a rispettare ed a far rispettare il presente codice finalizzato alla tutela della dignità e del decoro, sia della Associazione, che dell'attività professionale.

Articolo 3. Il Socio e l'Ente Affiliato deve costantemente migliorare ed aggiornare le proprie competenze, anche per soddisfare al meglio le esigenze delle parti interessate.

Articolo 4. Ogni Socio e l'Ente Affiliato deve improntare i suoi rapporti, sia relativi all'Associazione che professionali, con tutte le parti interessate, al massimo rispetto ed alla massima lealtà, chiarezza, e correttezza: in particolare, per quanto riguarda i rapporti con altri Soci e/o colleghi, il Socio deve comportarsi con lo spirito di massima collaborazione, astenendosi da qualsiasi atto che possa provocare danni all'Associazione o ad altri Soci; in particolare ciascun Socio ha il dovere di informare gli organismi direttivi dell'Istituto qualora venga a conoscenza di fatti, azioni o comportamenti, sia di Soci che di altri soggetti, che siano lesivi degli interessi e della reputazione dell'Associazione.

Articolo 5. Il Socio e l'Ente Affiliato riconosce e rispetta la proprietà, sia industriale che intellettuale, ed ha rispetto degli animali.

Articolo 6. Ogni rapporto del Socio con le parti interessate è di natura fiduciaria: il Socio ha il dovere della riservatezza e non può, senza esplicita autorizzazione, divulgare circostanze ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle sue attività professionali o associative.

Articolo 7. Il Socio accetta ed onora le sue responsabilità ed i suoi impegni.

Articolo 8. Il Socio è attento ad evitare situazioni di conflitti di interessi che lo possano riguardare e ne informa le parti interessate qualora esista la possibilità di una percezione di parzialità professionale o di violazione di normative.

Articolo 9. Il Socio nell'ambito delle proprie attività tiene in particolare conto il rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza delle persone e si impegna ad evitare che le attività stesse possano recare danno all'ambiente, all'equilibrio ecologico, ai beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

Articolo 10. Il socio opera nel rispetto dell'incarico assunto con il Cliente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.

Articolo 11. Nei contesti professionali in cui opera, il Socio assicura il mantenimento

dell'indipendenza, dell'oggettività ed imparzialità del proprio agire, in particolare nei confronti del

cliente/committente, assicurando comportamenti trasparenti nelle modalità e negli obiettivi, nonché

il rispetto della riservatezza concordata.

Articolo 12. Il Socio coopera con i colleghi sia nei confronti di uno specifico cliente sia all'interno

della più ampia comunità professionale e compete con lealtà nei casi in cui si trovi a concorrere con

altri colleghi per l'assegnazione di un incarico o la partecipazione a gare.

Articolo 13. Il Collegio dei Garanti ha il compito di vigilare sul rispetto del codice di condotta da

parte dei soci e di verificare inoltre che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in

situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi. Il Collegio dei Garanti può decidere di

applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

o la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta

nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale;

o la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni, si applica nel

caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale;

o la espulsione dall'Associazione, è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua

condotta, compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione e/o abbia

provocato danni, anche di immagine, all'Associazione.

Articolo 14. Tutti i soci nessuno escluso è tenuto a rispettare i punti del seguente codice.

I soci fondatori

Il Presidente